



Il Ministro della cultura

Criteri e modalità di accesso al fondo, di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale

VISTA la legge 30 aprile 1985, n.163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*” e, in particolare, l'articolo 4-ter;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”, come modificata dalla legge 15 luglio 2022, n. 106;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO l'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, ai sensi del quale “*Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un fondo con una dotazione di*



Il Ministro della cultura

1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo”;

ACQUISITA l’Intesa-della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di accesso al fondo istituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale.

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

1. Nei limiti della dotazione finanziaria annuale del fondo, possono essere ammessi al contributo di cui al presente decreto, i comuni, le fondazioni e le associazioni aventi sede legale in Italia, con personalità giuridica e senza scopo di lucro, costituite e operanti da almeno cinque anni alla data di adozione del presente decreto, nella cui composizione associativa siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l’organizzazione e la promozione di carnevali storici. Detti enti devono attestare almeno venticinque edizioni documentabili, anche non continuative, svolte in annualità precedenti all’adozione del presente decreto, e devono essere inoltre gli enti organizzatori dei carnevali storici per i quali si richiede il contributo.

2. Per i soggetti richiedenti, diversi dagli enti locali, il legale rappresentante dell’organismo partecipante, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’art. 94 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023);
- b) non essere stato sottoposto a procedure concorsuali ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.



Il Ministro della cultura

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità, dovrà essere presentata alla Direzione generale Spettacolo entro le ore 16.00 del 15 ottobre dell'anno in cui è richiesto il contributo, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma online della medesima Direzione, accessibile dal sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e dal sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, al termine della compilazione della modulistica *online*, invia in automatico una *pec* contenente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo, i richiedenti presentano:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante attestante la sussistenza di tutti requisiti di ammissione indicati al precedente art. 2;
- b) relazione artistica, idonea ad illustrare dettagliatamente le attività svolte nell'anno di richiesta del contributo, secondo le finalità del presente decreto, corredata da una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della manifestazione;
- c) rendiconto finanziario consuntivo del progetto (bilancio), comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto con un cofinanziamento minimo almeno pari al venticinque per cento del costo complessivo del progetto e con specifica esposizione del contributo richiesto. Tutte le voci di spesa devono riferirsi a costi già sostenuti al momento della presentazione della domanda;
- d) elenco o partitario completo delle fatture o delle ricevute che documentino i costi sostenuti per le singole attività del progetto per l'anno di riferimento, indicando il relativo mezzo di pagamento tracciabile;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'avvenuto completo sostenimento dei costi di attività oggetto di finanziamento.

Art. 4

(Criteri di selezione e concessione dei contributi)

1. La valutazione dei progetti è svolta da una Commissione, nominata dal Ministro della Cultura, composta da tre membri individuati dal medesimo Ministro, tra cui il presidente, e da due membri in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. I componenti della Commissione, scelti tra esperti altamente qualificati nel settore dei carnevali storici, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:



Il Ministro della cultura

- di non aver riportato condanne penali definitive;
- di non avere in corso procedimenti penali;
- di non avere in corso procedimenti giudiziari o amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
- di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo o rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.

3. I componenti della Commissione durano in carica tre esercizi finanziari a partire dall'annualità 2025, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

4. All'inizio di ogni seduta, fatti comunque salvi gli obblighi di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo.

6. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. La Commissione esprime una valutazione di carattere esclusivamente qualitativo e predispone una graduatoria, recante determinazione di un giudizio complessivo, espresso in punti (minimo 61 – massimo 100 punti), attribuito ai progetti, che tiene conto dei seguenti criteri di selezione:

	Criteri di selezione	Punteggio massimo attribuibile
1	Rilevanza storico-culturale della manifestazione	20
2	Qualità artistica della proposta progettuale	20
3	Identità e riconoscibilità del carnevale nel panorama nazionale e internazionale	15
4	Attrattività turistica della manifestazione e potenzialità in termini di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale e dei piccoli borghi	20



Il Ministro della cultura

5	Attività collaterali di studio, ricerca e allestimento di luoghi per la documentazione aperti al pubblico	5
6	Congruità economica e coerenza delle singole voci di spesa in relazione al costo complessivo del progetto	10
7	Capacità di valorizzare le competenze artigianali del territorio e di sviluppare forme di partecipazione delle comunità locali	10
		100

8. Il contributo è riconosciuto a tutti i soggetti il cui progetto abbia ricevuto il punteggio minimo di sessantuno punti su cento.

9. Il contributo è assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti, proporzione calcolata rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo non può comunque eccedere il contributo richiesto, come risultante dal bilancio presentato dall'organismo.

10. Il contributo non può essere superiore al settantacinque per cento delle spese ammissibili dichiarate, in ragione del requisito di cui al precedente articolo 3, comma 2, relativamente al venticinque per cento di cofinanziamento minimo.

11. La concessione dei contributi, sulla base della graduatoria approvata dalla Commissione, è disposta con decreto del Direttore generale Spettacolo, che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>).

Art. 5

(Spese ammissibili ed erogazione del contributo)

1. Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, i costi imputabili alle attività svolte nell'anno di riferimento già effettuati al momento di presentazione della domanda ed effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili. Le spese ammissibili di progetto sono esclusivamente quelle riportate nella modulistica predisposta e resa disponibile dall'Amministrazione sul portale *Fusonline* della Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura e la relativa documentazione di spesa deve essere intestata al soggetto richiedente il contributo. Le spese ammissibili riguardano, in particolare, l'allestimento di carri e costumi, la promozione del carnevale, l'attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio connesso alle attività realizzate e la valorizzazione degli archivi.



Il Ministro della cultura

2. Il progetto non deve comprendere attività e/o costi finanziati nell'anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero della Cultura.

3. L'erogazione del contributo è disposta dalla Direzione generale Spettacolo all'esito della verifica della regolarità degli obblighi previsti in materia previdenziale e assicurativa.

Art. 6

(Verifiche e controlli)

1. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata e disporre il recupero delle somme eventualmente già erogate.

2. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme anche alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate per il successivo versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto, sarà finanziato a valere sulle risorse finanziarie allocate sul capitolo 6687, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, denominato Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, istituito presso il C.d.R. 27 – Dipartimento per le attività culturali, per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del Ministero della cultura (<https://cultura.gov.it>) e sul sito internet della Direzione generale (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

3. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 aprile 2025

IL MINISTRO